



FondoSanità

IL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER GLI ESERCENTI
LE PROFESSIONI SANITARIE

REGOLAMENTO SULLE OMISSIONI CONTRIBUTIVE RIGUARDANTI

IL TFR DESTINATO A FondoSanità

(approvato dal Consiglio di Amministrazione il 15 luglio 2025)

Premessa

Il presente regolamento disciplina le modalità operative e le misure conseguenti in caso di omissioni contributive da parte delle aziende nei confronti di FondoSanità, con riferimento ai contributi afferenti il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), il contributo datoriale e il contributo minimo a carico del lavoratore trattenuto in busta paga destinati alla previdenza complementare; le presenti disposizioni sono conseguenti alla circostanza che tali omissioni possono avere un impatto diretto dannoso sulla posizione individuale degli iscritti e sul regolare funzionamento del Fondo.

Il Regolamento ha l'obiettivo di garantire la trasparenza, la tempestività degli adempimenti contributivi e la tutela del diritto alla previdenza dei lavoratori, incluso il corretto afflusso del TFR nei termini previsti.

Finalizzata l'iscrizione al Fondo, le operazioni relative al versamento dei contributi e di accantonamento delle quote di TFR sono ricondotte, sotto il profilo soggettivo, al c.d. rapporto di natura previdenziale, nell'ambito del quale il prestatore di lavoro opera una delega al datore di lavoro avente ad oggetto il versamento dei contributi trattenuti dalla busta paga e delle quote del TFR.

Il datore di lavoro assume quindi l'obbligo di trattenerli e versarli al Fondo pensione e, quest'ultimo, ad accumularli per conto dell'aderente, con l'obbligo di custodirli e gestirli.

Il datore di lavoro dovrà trasmettere al Fondo con le scadenze elencate di seguito, gli elenchi nominativi con l'indicazione dei contributi (comprensivi delle quote di accantonamento al TFR) corrispondenti ad ogni singolo aderente, mediante la compilazione dell'apposita "distinta di contribuzione".

La distinta di contribuzione è lo strumento utilizzato dall'azienda per la comunicazione al Fondo dei contributi dei dipendenti iscritti al Fondo stesso e contiene:

- il dettaglio per singolo aderente della tipologia di versamento,
- l'importo versato con specifica della fonte di contribuzione (contributo datoriale, contributo del lavoratore e TFR)
- la data di competenza del versamento.

Il mancato rispetto del predetto adempimento, da parte del datore di lavoro, configura un danno sia per l'aderente che per il Fondo.



FondoSanità

IL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER GLI ESERCENTI
LE PROFESSIONI SANITARIE

Art. 1 – Oggetto

Con il presente regolamento si determinano le modalità di attuazione in materia di ritardato e/o mancato e/o errato versamento.

Art. 2 – Tipologie e definizioni

Come previsto da procedura inviata alle aziende, i versamenti a FondoSanità possono avere frequenza semestrale ovvero annuale, salvo diversi accordi scritti concordati tra le aziende ed il Fondo.

Nel primo caso – versamenti con frequenza semestrale – il versamento deve essere effettuato con valuta e disponibilità entro il giorno 15 del mese immediatamente successivo al semestre cui i contributi si riferiscono, ovvero il 15 luglio ed il 15 gennaio dell'anno successivo.

Nel secondo caso – versamenti con frequenza annuale – il versamento deve essere effettuato con valuta e disponibilità entro il giorno 15 gennaio dell'anno successivo all'anno cui i contributi si riferiscono.

Nel terzo caso i versamenti potranno avvenire con la scadenza concordata ed il versamento deve essere effettuato con valuta e disponibilità entro il giorno 15 del mese immediatamente successivo al periodo cui i contributi si riferiscono.

Qualora il giorno 15 fosse non lavorativo, i versamenti dovranno essere effettuati con valuta e disponibilità entro il primo giorno lavorativo immediatamente successivo al giorno indicato.

Il versamento si ritiene correttamente effettuato quando:

- a) l'azienda ha compilato ed inviato al Fondo, tramite la procedura informatica "WebUploading", la lista di contribuzione;
- b) l'azienda ha effettuato il corrispondente pagamento accreditando il conto corrente di raccolta del Fondo;
- c) gli importi del pagamento e la somma degli importi di cui alla lista di contribuzione coincidono;
- d) tutti i documenti per la corretta associazione dei contributi ai singoli lavoratori all'azienda sono stati ricevuti dal Fondo e non vi è alcuna incertezza o dubbio a riguardo.



FondoSanità

IL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER GLI ESERCENTI
LE PROFESSIONI SANITARIE

Al fine di consentire un tempestivo abbinamento dei versamenti ed evitare ritardi nell'investimento delle somme, è necessario che la distinta di contribuzione venga inviata 5 giorni prima della predisposizione dell'ordine di bonifico:

IN CASO DI VERSAMENTO SEMESTRALE DEI CONTRIBUTI	
PERIODO	INVIO SCADENZA
I Semestre (da gennaio a giugno compreso, di ciascun anno)	10 luglio
II Semestre (da luglio a dicembre compreso, di ciascun anno)	10 gennaio, anno successivo
IN CASO DI VERSAMENTO ANNUALE DEI CONTRIBUTI	
PERIODO	INVIO SCADENZA
Anno (da gennaio a dicembre compreso, di ciascun anno)	10 gennaio, anno successivo
IN CASO DI VERSAMENTI AVENTI TEMPISTICHE CONCORDATE D'INTESA CON IL FONDO	
PERIODO	INVIO SCADENZA
Trimestre (I, II, III, IV)	10 aprile (I da gennaio a marzo compreso) 10 luglio (II da aprile a giugno compreso) 10 ottobre (III da luglio a settembre compreso) 10 gennaio, anno successivo (IV da ottobre a dicembre compreso)
Mese (da gennaio a dicembre compreso, di ciascun anno)	Entro il giorno 10 del mese successivo rispetto a quello a cui si riferisce la competenza



FondoSanità

IL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER GLI ESERCENTI
LE PROFESSIONI SANITARIE

Art. 3 – Danni Diretti e Indiretti addebitati all'Azienda con posizioni anomale

In caso di ritardato o errato versamento delle contribuzioni, l'Azienda è tenuta a riconoscere al Fondo i danni diretti e indiretti (come meglio specificati di seguito) che ha provocato mediante il pagamento di importi in denaro che compensano i danni.

Tali importi sono calcolati dal Fondo e oggetto di specifica comunicazione indirizzata alle aziende entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di regolarizzazione della posizione (effettiva riconciliazione tra il bonifico e la relativa distinta di contribuzione).

L'addebito che compensa i danni si compone di due elementi:

1. l'eventuale rivalutazione della quota che l'iscritto non ha potuto conseguire a seguito del mancato investimento della contribuzione (**danno diretto**), che incrementerà la posizione individuale del lavoratore;
2. gli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale così come determinato dal D.M. Tesoro vigente alla data dell'evasione contributiva (**danno indiretto**), che saranno utilizzati per la copertura degli oneri per le attività inerenti al recupero.

Il calcolo dei ristori a fronte del danno è regolato nei successivi punti 3.1 e 3.2.

Gli importi corrispondenti ai ristori a fronte del danno, anche se non versati, non sono oggetto di ricalcolo nelle annualità successive ma, una volta comunicati alle aziende, rimangono invariati.

3.1) CALCOLO DELLA MANCATA RIVALUTAZIONE (DANNO DIRETTO)

Tale importo è dovuto nei confronti dell'aderente a titolo di ristoro del danno economico subito a seguito del mancato incremento della posizione individuale in conseguenza del ritardato versamento dei contributi da parte dell'azienda.

Per determinare la mancata rivalutazione viene utilizzata la seguente formula:

$$\text{MANCATA RIVALUTAZIONE: } Q = [(C / I) - (C / O)] * U$$

dove:

C = importo dei contributi oggetto di ritardo da parte dell'azienda

I = primo valore quota successivo alla data di scadenza prevista per la contribuzione originaria

O = valore quota utilizzato per investire i contributi oggetto di ritardo da parte dell'azienda (C)

U = ultimo valore quota disponibile al momento del calcolo del danno diretto.



FondoSanità

IL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER GLI ESERCENTI
LE PROFESSIONI SANITARIE

ESEMPIO IPOTETICO

C = 150 euro: contributi dovuti per il mese di marzo 2025 (scadenza 20/04/2025), versati dall'azienda il 20/11/2010 25

I = 13,50 euro: valore quota 30/04/2025

O = 14,00 euro: valore quota 30/11/2025

U = 14,50 euro: valore quota 31/03/2026

$$Q = [(150/13,50) - (150/14,00)] * 14,50 = 5,75$$

Esclusivamente in caso di differenza (Q) positiva, la mancata rivalutazione viene riconosciuta all'iscritto ed investita nella sua posizione individuale.

In presenza di diverse linee di investimento, il differenziale (Q) sarà calcolato con riferimento all'andamento del valore quota del comparto di appartenenza dell'aderente.

3.2) CALCOLO DEGLI INTERESSI DI MORA (DANNO INDIRETTO)

Per determinare gli interessi di mora viene utilizzata la seguente formula:

INTERESSI MORATORI: $M = C * (T / 365) * g$

dove:

C = importo dei contributi oggetto di ritardo da parte dell'azienda

T = saggio di interesse legale così come determinato dal D.M. Tesoro vigente alla data dell'evasione contributiva

g = periodo di mora: giorni intercorrenti tra la data di scadenza prevista per la contribuzione e la data di effettiva regolarizzazione, intesa come data valuta in caso di ritardi nell'esecuzione del bonifico, data di ricezione della distinta in caso di ritardo di invio della stessa.

ESEMPIO IPOTETICO

C = 150 euro: contributi dovuti per il mese di marzo 2025 (scadenza 20/04/2025), versati dall'azienda il 20/11/2025

T = 3%

g = 214 (giorni intercorrenti tra il 20/04/25 e il 20/11/25)

$$M = 150 * (0,03/365) * 214 = 2,64$$

Il totale del danno indiretto provocato dall'azienda è pari a 8,39



FondoSanità

IL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER GLI ESERCENTI
LE PROFESSIONI SANITARIE

È possibile stabilire una soglia minima al di sotto della quale l'interesse di mora non viene richiesto all'azienda. Tale importo può essere stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Art. 4 Riconciliazione dei ristori versati e relativa attribuzione

L'azienda costituita in mora, deve provvedere a regolarizzare la sua posizione effettuando il pagamento degli importi previsti dal presente regolamento sul c/c di raccolta secondo le indicazioni ed i riferimenti che verranno esplicitati nella apposita comunicazione certificativa.

Gli importi corrisposti dall'azienda a titolo di mancata rivalutazione (danno diretto) sono attribuiti all'iscritto nel sistema informativo con la qualifica di ristoro della posizione. Tale comportamento consente nella fase dell'erogazione, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. d) ter e dell'art 20, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di non assoggettare all'IRPEF tali importi.

Gli importi corrisposti dall'azienda a titolo di interessi moratori (danno indiretto) non devono essere attribuiti agli iscritti ma essere impiegati per la gestione amministrativa del Fondo Pensione.